

## AVVISO AI CONTRIBUENTI - IMU 2021

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha eliminato dal 1° gennaio 2020, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) accorpandolo all'Imposta Municipale Propria (IMU).

Il presupposto impositivo della nuova IMU è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore assegnatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento al medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria con riferimento ad ogni singola quota di possesso.

### BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dalla normativa;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato d'uso sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'imposta è dovuta dal contribuente in **autoliquidazione** mediante l'utilizzo dei modelli F24:

**16 giugno 2021 – acconto**

**16 dicembre 2021 - saldo**

Si ricorda che è possibile accedere al calcolo del dovuto IMU 2021 mediante l'apposita casella (I.U.C. accedi al calcolo dell'imposta) presente nei SERVIZI IN EVIDENZA della home del sito.

**Si riportano di seguito le aliquote IMU approvate per l'anno 2021 con deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 30/03/2021**

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,0 (azzerata)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille
Terreni agricoli	Esenti (Comune montano)
Aree edificabili	9,8 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,5 per mille (7,6 per mille da versare allo Stato) (2,9 per mille da versare al Comune)
Altri fabbricati	10,6 per mille

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando unicamente i seguenti codici tributo IMU si ricorda che il codice catastale del Comune di Occhieppo Inferiore è **F992** (si prega di fare attenzione nell'indicazione di tale codice onde evitare erronei riversamenti dei pagamenti)

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	CODICE TRIBUTO: <b>3912</b>
Aree edificabili	CODICE TRIBUTO: <b>3916</b>
Altri immobili	CODICE TRIBUTO: <b>3918</b>
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D QUOTA COMUNE	CODICETRIBUTO: <b>3930</b>
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D QUOTA STATO	CODICETRIBUTO: <b>3925</b>